



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94, recante “*la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*”, di seguito indicato come “Regolamento”, che sostituisce, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
- VISTI** in particolare, l’articolo 22 del Regolamento, che detta la disciplina generale del “*collaudo tecnico speciale*” con riferimento alla nomina della commissione, alla relativa composizione, alle spese per il collaudo stesso e ai compensi spettanti ai collaudatori che “*gravano sul quadro economico di progetto e sono a carico del gestore*”;
- VISTO** il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante “*Misure urgenti in materia di dighe*” e, in particolare gli articoli 1 e 2 relativi all’approvazione tecnica dei progetti delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi (di seguito “*grandi dighe*”) e alla nuova regolamentazione da emanarsi per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l’esercizio e la dismissione delle dighe in sostituzione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
- VISTO** l’articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 69 convertito con legge 5 agosto 2022, n.108 recante modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 compreso il collaudo speciale;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*” e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91 relativi al riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di dighe e traverse;
- VISTO** il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali*” e in particolare l’articolo 4 relativo ai procedimenti di rivalutazione della sicurezza sismica e idrologico – idraulica delle dighe;
- VISTO** il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l’articolo 2, commi 170, 171, 172, 173, 175 che ha disposto la soppressione del Registro italiano dighe e il trasferimento delle relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”

e, in particolare, l’articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 relativi ai procedimenti tecnici su impianti di ritenuta esistenti;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile, 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 8 luglio 2014, recante “*Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018, recante “*Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*” e in particolare il cap.8 relativo al collaudo statico delle strutture soggette alle medesime norme tecniche;

VISTI i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici espressi con voti n.155/2010 e 4/2018, che hanno confermato che il collaudo speciale delle dighe è uno speciale tipo di collaudo di sicurezza assimilabile al collaudo statico delle strutture soggette alle norme tecniche sulle costruzioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;

VISTO l’articolo 30 dell’allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, relativo al collaudo statico, che ha confermato al comma 2 le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale, anche detto speciale, delle dighe;

VISTO l’articolo 29 dell’allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante la disciplina per la determinazione del compenso spettante ai relativi collaudatori;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 recante l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni, compreso il collaudo statico, come attualizzato dall’allegato I.13 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

VISTO il decreto dipartimentale 17 gennaio 2024, n. 2 recante le “*Linee guida per il collaudo delle “grandi dighe”*”;

CONSIDERATO CHE il collaudo speciale delle dighe rappresenta uno snodo cruciale per l’entrata in esercizio di grandi e complesse opere che consentono l’accumulo e l’utilizzo della risorsa idrica e che in particolare, il collaudo in questione ha lo scopo di verificare, a diga ultimata e a serbatoio artificiale pieno, che il comportamento dello sbarramento, delle opere di scarico e delle sponde del serbatoio, sia conforme alle previsioni progettuali e garantisca, con i margini stabiliti dalle norme tecniche di settore, la sicurezza delle popolazioni e dei territori di valle.

CONSIDERATO CHE, ai sensi del citato Regolamento, le suddette verifiche devono essere effettuate in base a un programma di cicli di invaso e di svaso controllati (“esercizio sperimentale” ex articolo 20 del Regolamento), a livelli crescenti fino al raggiungimento della massima quota idrica di regolazione prevista nel progetto approvato e che il collaudo speciale non può concludersi prima che il livello idrico del serbatoio raggiunga, almeno una volta, la quota massima di regolazione.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla materia dei compensi spettanti ai collaudatori, relativamente ai collaudi ex articolo 22 del Regolamento, non sussistono indicazioni che specificchino nel dettaglio i compensi ad essi spettanti per le funzioni di collaudo svolte e che, anche a seguito delle modifiche al Codice dei contratti pubblici, emanate con 31 dicembre 2024 n. 209, si rende necessario procedere, con criteri di analogia, alla revisione delle Linee guida approvate con decreto dipartimentale 17 gennaio 2024, n. 2;

CONSIDERATO CHE il collaudo ex articolo 22 del Regolamento è assimilato ad uno speciale collaudo statico o collaudo di sicurezza secondo i citati pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e che, pertanto, alcune disposizioni generali relative alle prestazioni del collaudo statico sono applicabili in via analogica al collaudo ex articolo 22 del Regolamento citato;

VISTA la proposta di aggiornamento alle Linee guida relativa al collaudo speciale ex articolo 22 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94 delle “grandi dighe” redatta dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tenendo conto dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94 e delle modifiche al Codice dei contratti pubblici intervenute con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, trasmessa con prot. 15060 del 22 luglio 2025;

RITENUTO CHE le emanate Linee Guida debbano essere finalizzate, in particolare, a specificare i compiti della commissione del collaudo speciale, a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della commissione, i criteri preferenziali per la nomina, i parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché alla durata dell’impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all’articolo 20 del citato Regolamento;

CONSIDERATO CHE i collaudi delle dighe di cui al citato articolo 22 del Regolamento riguardano in parte maggioritaria lavori non disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO CHE sussiste l’esigenza di aggiornamento delle citate Linee Guida, al fine di disciplinare compiutamente le funzioni ed i compensi relativamente alla materia dei collaudi di cui all’articolo 22 del Regolamento, alla luce delle modifiche normative intervenute dopo l’entrata in vigore delle Linee guida approvate con decreto dipartimentale 17 gennaio 2024, n. 2 ;

SU PROPOSTA del Direttore Generale della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche

DECRETA

ART. 1

1. Sono adottate, in aggiornamento e sostituzione di quanto già emanato con decreto dipartimentale 17 gennaio 2024, n. 2, le Linee Guida per il collaudo delle “grandi dighe- rev.1, di cui all’allegato A al presente decreto.
2. Il presente decreto, previa registrazione dell’Organo di controllo, unitamente all’allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Capo dipartimento
Cons. Calogero Mauceri

Firmato digitalmente da
Calogero Mauceri

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT